

ACCONTO IVA 2014

Si riportano schematicamente le principali regole da osservare per il calcolo ed il versamento dell'acconto IVA.

Soggetti interessati:

tutti i soggetti in possesso di partita IVA ovvero:

- ◆ le ditte individuali ed i professionisti;
- ◆ le società d'ogni tipo;
- ◆ gli enti commerciali e non commerciali (purché soggetti IVA).

Termine di versamento:

L'acconto deve essere versato entro il giorno **lunedì 29 dicembre 2014**.

Sono consentiti tre metodi di calcolo: storico, previsionale ed analitico.

1) Modalità di calcolo ordinario (storico):

- **CONTRIBUENTI MENSILI**: 88% del debito IVA (al lordo dell'acconto versato nel dicembre 2013) emergente dalla liquidazione del mese di dicembre dell'anno 2013.
- **CONTRIBUENTI TRIMESTRALI**: 88% del debito IVA (al lordo dell'acconto versato nel dicembre 2013) emergente dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente.

* CASI PARTICOLARI: se nel 2014 vi è stato un cambiamento del regime rispetto all'anno precedente:

- ◆ **da trimestrale a mensile**: l'acconto va calcolato su 1/3 dell'imposta dovuta per l'ultimo periodo dell'anno precedente;
- ◆ **da mensile a trimestrale**: l'acconto si calcola sulla somma dei versamenti degli ultimi 3 mesi dell'anno precedente.

2) Modalità di calcolo previsionale

Se è fondatamente presumibile che il debito del mese di dicembre 2014 (per i mensili) o dell'ultimo trimestre 2014 (per i trimestrali) sia inferiore a quello dell'anno precedente, è possibile versare l'88% di quanto sarà effettivamente dovuto.

3) Modalità di calcolo analitico

Seguendo questa modalità di calcolo l'acconto deve essere pari all'importo dell'IVA a debito risultante da una liquidazione straordinaria, effettuata considerando:

- le operazioni attive effettuate fino al 20 dicembre, anche se non sono state emesse e registrate le relative fatture di vendita;
- le fatture d'acquisto registrate fino al 20 dicembre.

Tale modalità di calcolo è piuttosto complessa dal punto di vista operativo perché impone di tener conto anche delle cessioni di beni non ancora fatturate, per cui è consigliabile, eventualmente, per coloro che prestano servizi.

Chi intende in ogni modo avvalersi di questa possibilità alternativa di calcolo, deve mettersi in contatto con lo Studio per maggiori dettagli.

Esclusioni

L'acconto non deve essere versato se risulta **non superiore a € 103,29**.

Sono inoltre esclusi:

- ◆ i **CONTRIBUENTI MENSILI** che erano a credito nella liquidazione del mese di dicembre dell'anno precedente;

- ◆ i CONTRIBUENTI TRIMESTRALI che erano a credito nella dichiarazione annuale dell'anno precedente;
- ◆ coloro che prevedono di chiudere la contabilità IVA, relativa al dicembre 2014 o al quarto trimestre 2014, con un credito d'imposta;
- ◆ coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2014;
- ◆ coloro che hanno cessato l'attività entro il 30 settembre 2014, se trimestrali, oppure entro il 30 novembre 2014, se mensili;
- ◆ contribuenti minimi.

Scomputo:

L'importo versato a titolo d'acconto verrà scomputato dal debito che risulta:

- per i CONTRIBUENTI MENSILI, dalla liquidazione del mese di dicembre 2014 (da effettuarsi entro il 16 gennaio 2015).
- per i CONTRIBUENTI TRIMESTRALI, da quanto risulterà dovuto nella liquidazione annuale (IV trimestre) da effettuarsi entro il prossimo 16 marzo 2015 o in sede di dichiarazione IVA 2014.

Modalità di versamento:

L'acconto deve essere versato con il modello F24 per via telematica specificando i seguenti codici tributo:

- ◆ CONTRIBUENTI MENSILI: 6013
- ◆ CONTRIBUENTI TRIMESTRALI: 6035 (non é dovuto l'interesse dell'1%)

Sanzioni:

Chi non versa in tutto o in parte l'acconto é soggetto alla soprattassa del 30% sull'importo non versato o versato in meno, salvo che si ricorra all'istituto del ravvedimento operoso.

* * * * *

LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI

In prossimità delle festività natalizie, è opportuno ricordare il corretto trattamento contabile e fiscale dei beni che vengono regalati ai propri dipendenti e/o alla propria clientela.

La materia è stata **recentemente modificata**: è stato infatti aumentato a 50,00 euro il valore del bene ai fini della detrazione IVA.

La disciplina attuale presenta pertanto delle differenze in relazione a tre elementi:

- il **soggetto** a cui sono destinati gli omaggi:
 - soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.);
 - dipendenti.
- la **tipologia** di beni offerti in omaggio:
 - beni prodotti o commercializzati dalla stessa impresa;
 - beni acquistati appositamente al fine della donazione.
- la **data di acquisto del bene** finalizzato alla donazione.

1. OMAGGI A TERZI

1.1 Beni la cui produzione e/o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa

1.1.1 Imposte dirette

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, l'acquisto di beni rientranti nell'attività propria dell'impresa e destinati ad essere dati in omaggio a clienti, fornitori ecc. (ad esempio un soggetto che commercializza vino e regala bottiglie di vino ai propri clienti) segue regole diverse in relazione al valore unitario del bene:

- beni di valore unitario **inferiore o uguale a € 50,00**: il costo di acquisto del bene è integralmente deducibile;
- beni di valore unitario **superiore a € 50,00**: il costo è deducibile come spesa di rappresentanza solo se risponde ai requisiti di "inerenza e congruità" (ovvero, deve avere finalità promozionali o di pubbliche relazioni, deve essere di importo ragionevole e deve rientrare in pratiche commerciali tipiche).

1.1.2. Imposta sul valore aggiunto

Ai fini dell'IVA, l'acquisto di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa e che vengono ceduti gratuitamente comporta sempre la detraibilità dell'imposta in quanto l'impresa non conosce, al momento dell'acquisto, la destinazione futura del bene.

Conseguenza della detraibilità operata all'atto dell'acquisto è che le cessioni gratuite dei beni ceduti a terzi sono considerate operazioni imponibili ai fini IVA e pertanto:

* Se VIENE OPERATA LA RIVALSA IVA nei confronti di chi riceve l'omaggio (cioè si regala il bene, ma si chiede il pagamento dell'IVA): deve essere emesso DDT più fattura oppure fattura immediata, da registrare in contabilità come un'ordinaria cessione di beni. La base imponibile sarà pari al valore normale, ossia al valore a cui mediamente l'azienda cede quel determinato bene.

* Se NON VIENE OPERATA LA RIVALSA IVA, cioè non viene richiesto il pagamento dell'IVA al soggetto che riceve l'omaggio (è il caso che più frequentemente si verifica nella pratica): deve essere emesso il DDT per il trasporto e adottata alternativamente una delle seguenti procedure:

- emettere AUTOFATTURA in unico esemplare per ciascuna cessione (oppure in alternativa un'unica autofattura globale mensile per tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese) con l'indicazione del valore normale dei beni ceduti, dell'aliquota – o delle aliquote – applicabili e della relativa imposta, oltre all'annotazione sulla stessa che si tratta di "autofattura per omaggi". Questa autofattura dovrà essere numerata come le fatture di vendita ed annotata nel registro delle fatture emesse; il relativo ammontare imponibile andrà a confluire nel volume d'affari Iva;
- annotare su un apposito REGISTRO DEGLI OMAGGI l'ammontare globale del valore normale delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e della relativa imposta distinta

per aliquota. Anche in questo caso l'imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche.

Il cessionario (destinatario dell'omaggio), in entrambi questi due casi, non avendo ricevuto alcuna fattura, non dovrà procedere ad alcuna registrazione contabile.

1.2 Beni la cui produzione e/o commercio NON rientra nell'attività propria dell'impresa

1.2.1 Imposte dirette

Dal punto di vista delle imposte sui redditi, l'acquisto di beni NON rientranti nell'attività propria dell'impresa e destinati ad essere dati in omaggio ai clienti, fornitori ecc., segue regole diverse in relazione al valore unitario del bene:

- beni di valore unitario **inferiore o uguale a € 50,00**: il costo di acquisto del bene è integralmente deducibile;
- beni di valore unitario **superiore a € 50,00**: il costo è deducibile come spesa di rappresentanza solo se risponde ai requisiti di "inerenza e congruità" (ovvero, deve avere finalità promozionali o di pubbliche relazioni, deve essere di importo ragionevole e deve rientrare in pratiche commerciali tipiche).

Nel costo di acquisto deve essere considerata anche l'eventuale IVA indetraibile.

1.2.2. Imposta sul valore aggiunto

Alla luce delle recenti modifiche, ai fini IVA la disciplina varia in funzione del **valore unitario del bene e dalla data di acquisto**:

- Acquisti avvenuti **fino al 12 dicembre 2014, IVA detraibile solo per i beni di costo unitario inferiore o uguale a € 25,82**;
- Acquisti avvenuti a partire **dal 13 dicembre 2014, IVA detraibile per i beni di costo unitario inferiore o uguale a € 50,00**.

Oltre le soglie sopra indicate, l'IVA rimane interamente indetraibile.

In entrambe le ipotesi di acquisto sopra evidenziate (e quindi a prescindere dalla detraibilità o meno assoluta in sede di acquisto), la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa è sempre irrilevante ai fini dell'IVA (operazione non soggetta ad iva art. 2, c. 2, n. 4 – dpr 633/72).

Al riguardo, trattandosi di operazione fuori campo IVA, non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita.

E' importante ricordare che il computo del limite di € 25,82/50,00 deve essere fatto con riferimento all'omaggio nel suo complesso, e non al singolo bene che costituisce un omaggio "composito" (caso tipico è il "cesto natalizio"). Pertanto, rientra nella seconda categoria (ossia quella che prevede l'indetraibilità dell'IVA) l'acquisto di un cesto natalizio di valore complessivo superiore a € 25,82/50,00 anche se i singoli beni che lo compongono presentano un costo unitario inferiore.

Va inoltre ricordato che i regali natalizi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e quindi ai fini IVA devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, eccetera); ciò sta a significare che, se tali beni sono destinati ad essere dati in omaggio e se di valore inferiore a € 25,82/50,00, è possibile detrarre l'imposta sull'acquisto.

2. OMAGGI A DIPENDENTI

2.1.1 Imposte dirette

Dal punto di vista delle imposte sul reddito, il costo per l'acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese di rappresentanza. Pertanto, tali oneri saranno interamente deducibili dall'imponibile al fine delle imposte dirette, mentre saranno indeducibili dalla base imponibile IRAP.

E' opportuno precisare che detti omaggi non concorrono a formare il reddito del dipendente se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro per periodo d'imposta; Qualora il loro valore complessivo superasse tale limite, le regalie sarebbero interamente tassate in capo al dipendente, quali *fringe benefits*.

2.1.2. Imposta sul valore aggiunto

Ai fini IVA, la disciplina varia in funzione della tipologia dei beni regalati e cioè:

- beni la cui produzione e/o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa: valgono le stesse regole enunciate per gli omaggi a soggetti terzi (vds. paragrafo 1.1.2.)
- beni la cui produzione e/o commercio NON rientra nell'attività propria dell'impresa: l'IVA assolta sugli acquisti è sempre indetraibile e conseguentemente la cessione di tali beni è irrilevante ai fini IVA per cui non occorre emettere fattura (anche se è consigliabile ed opportuno emettere un documento di trasporto con la dicitura "cessione gratuita" ovvero "omaggio").

ATTENZIONE: In ogni caso, al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte del Fisco, è bene utilizzare un registro degli omaggi o in alternativa emettere un documento di consegna o trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare le generalità del destinatario e la causale del trasporto ("cessione gratuita" oppure "omaggio").

Per una migliore gestione di tutta la problematica degli omaggi si riporta il seguente prospetto schematico suddiviso tra la disciplina Iva e disciplina ai fini delle imposte dirette.

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Omaggi a Clienti/Fornitori per beni NON oggetto dell'attività d'impresa	Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82 (fino al 12/12/14) o € 50,00 (dal 13/12/14)	Spese per omaggi interamente deducibili	Acquisto: Iva detraibile Cessione: Fuori campo art.2, co.2, n.4) [non c'è obbligo di emettere fattura]
	Fino al 12/12/14 beni di costo unitario superiore €25,82.		Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo art.2, co.2, n.4) [non c'è obbligo di emettere fattura]
	Beni di costo unitario superiore a € 50,00	Deducibili come spesa rappresentanza	
Omaggi a Clienti/Fornitori di beni propri o commercializzati dall'impresa	Tutti i beni	Come sopra	Acquisto: Iva detraibile Cessione: Imponibile con le seguenti alternative: 1) emissione fattura; 2) autofattura; 3) registro omaggi
Omaggi a Dipendenti	Qualunque bene	Sono considerate spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili [i beni di valore superiore a € 258,23 annui, altrimenti costituiscono fringe benefit per il dipendente]	Acquisto: Iva indetraibile Cessione: Fuori campo art.2 co.2 n.4) DPR n.633/72 [non c'è obbligo di emettere fattura]

* * * * *

INVENTARIO DI MAGAZZINO

Si ricorda l'obbligo, fiscale e civile, di provvedere alla redazione delle distinte inventariali delle scorte di magazzino alla data di chiusura dell'esercizio.

Oggetto dell'inventario

Sono oggetto d'inventario le materie prime, le materie sussidiarie, i semilavorati, gli altri beni mobili impiegati nella produzione, le merci ed i prodotti finiti.

Devono essere inventariate anche le rimanenze dei materiali di manutenzione, dei pezzi di ricambio, dei materiali di consumo e pulizia, di cancelleria e stampati.

Le rimanenze di magazzino comprendono i beni di proprietà dell'azienda; pertanto alle quantità fisicamente esistenti presso la ditta devono essere:

- ◆ inclusi i beni dell'azienda presso terzi (in lavorazione, in riparazione, in deposito, ecc.);
- ◆ esclusi i beni di terzi presso l'azienda (in lavorazione, in riparazione, in prova, in visione, ecc.).

Merci in viaggio

Particolare attenzione meritano le "merci in viaggio"; a tal fine le clausole contrattuali sono determinanti per stabilire l'esatto momento di trasferimento della proprietà delle merci acquistate o vendute in prossimità del 31 dicembre:

- ◆ clausola franco fornitore: il passaggio di proprietà avviene al momento d'inizio del trasporto;
- ◆ clausola franco destinatario: il passaggio di proprietà si ha al ricevimento (o consegna) della merce.

Criteri di valutazione

Alla valorizzazione delle rimanenze potrà procedersi anche successivamente, purché in tempo utile per la redazione del bilancio, tenendo presente che i criteri di valutazione utilizzabili sono:

- ◆ il costo specifico
- ◆ il LIFO
- ◆ il FIFO
- ◆ il costo medio ponderato annuale.

L'operazione di valorizzazione dovrà comunque risultare da un prospetto ove siano chiaramente indicati i metodi seguiti ed i valori presi in considerazione.